

# STUDIO LEGALE

Via del Paradiso, 32 tel. 0039-0577-288646 fax 0039-0577-208953

53100 - S I E N A

*Avv. Fabio Finetti*

*e-mail [fabiofinetti@libero.it](mailto:fabiofinetti@libero.it)*

*Avv. Antonella Fontani*

*e-mail [antonellafontani@hotmail.it](mailto:antonellafontani@hotmail.it)*

*Patrocinante in cassazione*

Preg.mo Signor Presidente  
del Collegio dei Periti Industriali  
e Periti Industriali Laureati di Siena

Siena, 11 agosto 2015

Oggetto:

***Parere pro veritate:      Requisiti iscrizione registro dei praticanti all'esito delibera n. 134/2014 del 27 novembre 2014 e circolare prot. 3746 del 23.07.2015 Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati.***

La materia è disciplinata dall'originario R.D. 11 febbraio 1929 n. 275 e successive modifiche ed integrazioni che attribuisce ai collegi locali la competenza sulle iscrizioni e tenuta degli albi, mentre rientra nella competenza del Consiglio Nazionale la potestà regolamentare e di indirizzo così come statuito dall'art. 2 comma 5 legge 2 febbraio 1990 n. 17, nonché dall'art. 2229 cc.

Sempre ai fini di un, seppure sintetico, inquadramento generale del quesito, occorre altresì premettere che la professione di perito industriale e, poi, di perito industriale laureato, al pari delle altre libere professioni, è disciplinata da legge dello Stato la cui attuazione viene demandata ad atti di natura ed efficacia regolamentare di livello governativo e di autoregolamentazione i quali, ultimi restano assoggettati alla vigilanza del Ministero della Giustizia ai fini della verifica di legittimità dei regolamenti ordinamentali.

Di natura autoregolamentare è anche la disciplina del tirocinio per ultimo stabilita dal regolamento del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati emanato ai sensi dell'art. 6 comma 10 DPR 7 agosto 2012 n. 137 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 18 del 30.09.2014.

Ciò premesso, per la disamina del quesito posto, appare doveroso muovere dall'individuazione delle leggi che si sono succedute nel tempo quali fonti preordinate cui, sia il Ministero vigilante, sia il Consiglio Nazionale, sia quelli locali, nell'esercizio delle proprie specifiche autonome funzioni e potestà regolamentari, devono necessariamente attenersi.

Come già accennato, la norma fondamentale è il R.D. 11 febbraio 1929 n. 275 che, dopo un periodo relativamente lungo in cui il coordinamento con l'ordinamento scolastico per l'accesso alla professione era rimasto stabile, per l'ormai roduta disciplina degli istituti tecnici superiori e universitario, con competenze nettamente distinte e ben delimitate, è stato invece necessario interpretare, coordinare ed applicare in considerazione di due importanti riforme che hanno istituito, prima le cc.dd. lauree brevi (riforma Zecchino), e, poi, modificato l'ordinamento scolastico (riforma Gelmini), introdotte rispettivamente dal DPR 5 giugno 2001 n. 328 e dal DPR 15 marzo 2010 n. 88.

Secondo l'orientamento in ultimo espresso con i documenti in oggetto dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, le norme sopra citate avrebbero recato un'abrogazione tacita delle precedenti disposizioni di legge che fino ad oggi avevano consentito pacificamente la passibilità, a seguito del conseguimento del relativo diploma di istruzione, di essere ammessi al praticantato e, all'esito, all'esame di abilitazione, rendendo d'ora in poi necessario un ulteriore percorso formativo superiore o universitario.

Le suddette convinzioni del Consiglio Nazionale, non appaiono tuttavia condivisibili in quanto si ritiene di poter anticipare che, per quanto appreso, la disciplina vigente consente tuttora, a sommo avviso dello scrivente, l'iscrizione dei diplomati al registro dei praticanti.

Il DPR 5 giugno 2001 n. 328 ha disposto l'adeguamento dei requisiti per l'ammissione all'esame di stato e delle prove d'esame per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti in conseguenza dell'introduzione delle lauree triennali di primo livello, instaurando un regime di doppio binario per l'accesso alle professioni per le

quali, fino a quel momento, era previsto solo il diploma di istruzione secondaria, consentendo anche a coloro che avessero conseguito la laurea triennale l'accesso alla libera professione.

La norma, emanata ai sensi dell'art. 1 comma 18 legge 4/99 ha evidente natura regolamentare, tanto che la delega non attribuiva ai ministeri coinvolti alcuna facoltà di abrogazione o modifica della legislazione vigente e, del tutto coerentemente, l'art. 55 comma 1 chiarisce che in tale ambito il legislatore delegato aveva inteso muoversi.

Il DPR 15 marzo 2010 n. 88, anch'esso di natura regolamentare, emanato ai sensi dell'art. 64 comma 4 d.l. 112/2008, detta norme di carattere generale inerenti il riordino degli istituti tecnici senza alcuna altra finalità o rilievo in materia di accesso alle professioni; così emerge anche dall'art. 6 comma 4 laddove si precisa espressamente che il nuovo diploma di istruzione tecnica conserva pieno valore a tutti gli altri effetti previsti dall'ordinamento giuridico e, quindi, anche ai fini dell'abilitazione professionale che, per quanto in questa sede rileva, resta disciplinata dall'art. 2 legge 2 febbraio 1990 n. 17; norma, perciò pienamente vigente, che espressamente consente l'iscrizione al registro dei praticanti e la possibilità di sostenere l'esame di abilitazione anche con il solo diploma di perito industriale.

Né, d'altra parte, anche per quanto sopra dedotto, l'art. 2 legge 17/1990 può ritenersi implicitamente abrogato da fonti di rango inferiore (D.P.R.) che, nel caso di specie, dichiaratamente, non hanno manifestato alcun intento abrogativo o innovativo.

Detto quadro non è mutato neppure con l'emanazione dell'art. 9 d.l. 24 gennaio 2012 n. 1 e del relativo regolamento di attuazione di cui all'art. 6 DPR 137/2012 che, nell'ambito di un più vasto disegno di liberalizzazioni, ha previsto anche un'accelerazione dell'accesso al mondo del lavoro per le libere professioni, introducendo una generalizzata diminuzione del tirocinio professionale da ventiquattro a diciotto mesi, salvo solo, peraltro, individuare alcune facoltà di espletamento, soltanto in parte, sostitutive o alternative del tirocinio medesimo.

Anche la norma in commento si è preoccupata di precisare che: *“ai fini dell'iscrizione nel registro dei praticanti è necessario, salva l'ipotesi di cui al comma 4, secondo periodo, aver conseguito la laurea o il diverso titolo di istruzione previsti dalla legge per l'accesso alla professione regolamentata, ferme restando le altre disposizioni previste dall'ordinamento universitario.”*

Che i requisiti previsti per l'accesso alla professione di Perito Industriale siano restati quelli previsti dal legislatore all'art. 2 legge 2 febbraio 1990 n. 17, appare al momento certo e ciò trova ampia conferma anche nel vigente regolamento di tirocinio di cui alla Delibera n. 92/18 del 17 luglio 2014 del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 18 del 30.09.2014; tale atto invero è stato emanato dal Consiglio Nazionale ben dopo l'entrata in vigore delle norme sopra richiamate da cui lo stesso ha in ultimo desunto una portata abrogatrice che, all'evidenza, o sussisteva anche a tale momento, o non sussiste neppure oggi.

Il fatto che, a legislazione invariata, il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati abbia radicalmente mutato opinione rispetto a quanto canonizzato, meno di un anno prima, nell'art. 3 comma 1 del regolamento di tirocinio (che espressamente consente l'accesso da diploma) senza revocare, abrogare o novellare il regolamento in commento, desta ulteriore motivo di perplessità ed incertezza.

Invero, in conformità con il vigente regolamento, nel senso dell'ammissibilità all'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione dei periti industriali solo diplomati, si è anche espresso il bando di cui al decreto direttoriale MIUR 26.3.15 pubblicato in G.U. sez. Concorsi n. 25 del 31.3.15, laddove nelle premesse il medesimo richiama la legge n. 17/90 sopra citata senza alcuna altra specificazione sul punto; di contro, se il Ministero avesse inteso richiamare una legge abrogata, avrebbe dovuto darne ben più compiuta menzione.

Né appare trascurabile la circostanza che il Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati con le deliberazioni 17 settembre 2014 e 12 maggio 2015 ad oggetto "*direttive sul praticantato modalità per l'iscrizione e lo svolgimento del tirocinio nonché per la tenuta dei relativi registri*" abbia ritenuto pacificamente iscrivibili al praticantato i diplomati.

Da tutto ciò consegue, per un verso, che l'art. 2 legge 17/1990 è tuttora vigente e, per l'altro, che, in ragione della disciplina dettata da tale norma, i diplomati all'esito del corso di studio di istruzione tecnica superiore possano, secondo la legislazione attualmente vigente, legittimamente richiedere l'iscrizione al registro dei praticanti e, in difetto, rivolgersi

all'Autorità Giudiziaria con probabile esito positivo e conseguente possibile condanna alla spese di giudizio del Collegio Provinciale che dovesse negare tale diritto.

Il parere contrario del Consiglio Nazionale espresso nella delibera del 27.11.14 e nella circolare del 23.7.15, seppure reso in atti atipici e non aventi natura regolamentare, si pone invero in totale contrasto con i regolamenti sopra richiamati, esponendo i Collegi territoriali ad un potenziale conflitto nell'esercizio delle rispettive funzioni istituzionali; tale fatto rende necessario un intervento chiarificatore del Ministero vigilante al fine di fugare ogni dubbio interpretativo sull'applicazione della vigente normativa di legge ed evitare al contempo forvianti interpretazioni lesive, sia dei principi di uniformità e buon andamento dell'azione amministrativa, sia dei diritti dei cittadini di accedere alla libera professione sulla base di presupposti uniformi e certi.

Con ossequio

Avv. Fabio Finetti

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Avv. Fabio Finetti', written over the typed name.